

Il contratto autonomo di garanzia

L'applicabilità del termine di cui all'articolo 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia.

Nell'affrontare il tema delle garanzie atipiche, la Suprema Corte si é interrogata sull'applicabilità, al rapporto che sorge dal contratto autonomo di garanzia, del termine di cui all'art. 1957 c.c.

La **Sezione III della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7883/2017**, ne ha sí ribadito la generale inapplicabilità - conseguente all'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante - ma ha, comunque, ritenuto ammissibile una diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali.

Per tale ultima ipotesi, sempre la **III Sezione, con sentenza n. 22346/2017**, ha ritenuto che, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", il rinvio pattizio deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., dovendosi altresì ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, in sé compatibile con la clausola "a prima richiesta".